CAMERA DEI DEPUTATI N. 3763

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CICCARDINI

Presentata il 9 novembre 1971

Ordinamento della professione pubblicitaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella nostra organizzazione sociale e produttiva assume importanza, ogni giorno di più, la pubblicità e le attività ad essa connesse. Compito della pubblicità è quello di mettere in contatto il mondo della produzione e quello del consumo, di stimolare le scelte del consumatore, di informare e di indirizzare tutte le componenti della società sulle caratteristiche dell'offerta.

In un mercato moderno la pubblicità è sinonimo di libertà, di pluralità di scelte, di economicità.

Per assolvere a questo insostituibile scopo, il messaggio pubblicitario deve rispondere ad alcuni requisiti: deve essere rispettoso della verità, della lealtà commerciale e civile, stimolatore di scelte effettive e non mistificate, scrupoloso all'oggetto vero dell'offerta e non portato ad esaltarne gli aspetti marginali, poco importanti quando non addirittura mistificanti.

La pubblicità richiede quindi, nei suoi operatori, una profonda coscienza morale della professione e dei suoi valori.

La pubblicità richiede anche una solida preparazione professionale, esperienza e provate capacità tecniche. Chi garantisce i clienti della pubblicità dagli improvvisatori, dagli elementi impreparati, da coloro che non sono in grado di fornire una prestazione professionale seria e garantita, in una parola dai non pubblicitari ?

Queste considerazioni inducono a proporre una regolamentazione della professione pubblicitaria, attraverso la costituzione di un Ordine professionale, provvisto di un Albo, al quale si acceda attraverso documentate prove di capacità professionale, garanzia certa a tutti gli utenti della pubblicità e comunque a tutti i terzi.

Come per altri ordini purofessionali dovrebbe esercitarsi, attraverso il Ministero di grazia e giustizia, la vigilanza ed il controllo sulle norme poste a garanzia dell'Ordine, della integrità professionale e della legittima rappresentanza degli appartenenti all'Ordine.

Secondo il progetto l'Ordine è formato dagli iscritti all'Albo della pubblicità. Essi sono divisi in due elenchi: elenco dei professionisti, che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione; ed elenco dei collaboratori pubblicitari, che svolgono attività pubblicitaria non occasionale e retribuita, pur esercitando altre professioni o impieghi.

Gli iscritti a questi due elenchi eleggono i Consigli regionali o interregionali dell'Or-

dine della pubblicità e il Consiglio nazionale dell'Ordine della pubblicità.

Un elenco speciale è previsto per gli stranieri che esercitano la professione pubblicitaria nel nostro paese.

Un elenco speciale registrerà i praticanti che esercitano la professione in attesa di conseguire i titoli per essere iscritti all'Albo.

Un elenco speciale, l'elenco degli incaricati di direzione non iscritti all'Albo, registrerà l'iscrizione provvisoria di quanti, non iscritti all'Albo, siano tuttavia incaricati da società o da aziende, di dirigere uffici, servizi, aziende pubblicitarie, od altri organismi di pubblicità.

All'infuori di questi elenchi non deve essere ammesso il titolo di pubblicitario e l'esercizio della professione pubblicitaria.

L'istituzione dell'Ordine mette in moto, non soltanto un sistema di garanzie giuridiche, ma anche iniziative concrete per la preparazione professionale, per la difesa della professione e della sua dignità, per la crescita delle capacità tecniche dei suoi membri.

L'articolo 1 istituisce l'Ordine della pubblicità, i Consigli regionali o interregionali, il Consiglio nazionale come persone giuridiche di diritto pubblico e definisce il professionista pubblicitario.

L'articolo 2 stabilisce i principi, i diritti e i doveri della professione pubblicitaria.

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, fissano la composizione dei Consigli, le regole per le elezioni degli organi dell'Ordine, le attribuzioni, la durata in carica, le norme di convocazione.

L'articolo 17 stabilisce la forma e la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine, che trova le modalità di funzionamento fissate dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, mentre l'articolo 26 stabilisce i compiti di vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 28 istituisce l'Albo professionale destinato nei due elenchi dei professionisti e dei collaboratori.

L'articolo 29 detta gli elementi costitutivi dell'Albo.

L'articolo 30 istituisce gli elenchi speciali per professionisti stranieri e per non professionisti incaricati di dirigere un servizio o un ufficio di pubblicità.

Le norme per l'iscrizione all'Albo sono dettate dagli articoli 31, 32, 33 (documenti aggiuntivi), 34 (prova di idoneità professionale).

L'articolo 35 istituisce il registro dei praticanti con le modalità di iscrizione e le prove di esame richieste.

L'articolo 36 disciplina l'attestazione della pratica professionale.

L'articolo 37 regola le iscrizioni all'Albo da parte dei collaboratori pubblicitari e l'articolo 38 le iscrizioni di professionisti stranieri all'elenco speciale.

Trasferimenti, cancellazioni, condanne, cessazione dell'attività professionale, reiscrizioni e notificazioni sono disciplinate dagli articoli 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46.

L'articolo 47 vieta l'esercizio della professione e l'uso del titolo ai non iscritti all'Albo, salvo le eccezioni previste e regolate dagli articoli 48 e 49 per quanti sono chiamati a dirigere ad altro titolo organismi pubblicitari.

I provvedimenti disciplinari sono regolati dagli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59.

Il contenzioso sulle decisioni dell'Ordine, che prevede – a tutela dei legittimi interessi degli iscritti e dei terzi – il ricorso alla magistratura, è regolato dagli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65.

Nella norma transitoria si dettano procedure straordinarie per dare vita all'Ordine, con la nomina di Commissari straordinari da parte del Ministero di grazia e giustizia e la iscrizione speciale di quanti possano dimostrare un notorio esercizio della professione da dieci anni o da cinque anni.

Gli iscritti a questi primi elenchi daranno vita agli organi normali dell'Ordine i quali a loro volta metteranno in atto le procedure normali previste dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DELL'ORDINE DELLA PUBBLICITÀ

CAPO I.

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE REGIONALE O INTERREGIONALE.

ART. 1.

(*Ordine della pubblicità*)

È istituito l'Ordine della pubblicità.

Ad esso appartengono i pubblicitari professionisti e i collaboratori pubblicitari iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di pubblicitario.

Sono collaboratori coloro che svolgono attività pubblicitaria non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli Ordini regionali e interregionali quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

ART. 2.

È diritto insopprimibile della professione pubblicitaria la libertà di espressione per comunicare il messaggio pubblicitario, limitata dalle norme di legge dettate a tutela degli altrui diritti e della coscienza morale dei cittadini.

È obbligo inderogabile della professione pubblicitaria il rispetto della verità, l'osservanza della correttezza nei rapporti civili e commerciali, la lealtà, la buona fede e la dignità nella formulazione del messaggio pubblicitario.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dovrà proporre all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia un regolamento della professione pubblicitaria, in cui siano codificati i

princìpi professionali, le norme della correttezza professionale, della leale concorrenza, della applicazione delle tariffe e dei compensi della professione, dei rapporti corretti fra gli iscritti all'albo professionale. Il regolamento definirà le varie categorie della professione pubblicitaria, le loro caratteristiche; le norme per la legittima appartenenza ad esse e le norme per il corretto esercizio della professione in una o più categorie.

I pubblicitari promuovono in ogni caso lo spirito di collaborazione e di mutua comprensione fra produttori e consumatori e fra tutte le componenti della vita sociale a cui è diretto il messaggio pubblicitario.

ART. 3.

(*Composizione dei Consigli regionali o interregionali*)

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 8 professionisti e 3 collaboratori pubblicitari, che abbiano almeno 10 anni di anzianità di iscrizione.

Essi sono eletti dai professionisti e dai collaboratori iscritti all'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine, a scrutinio segreto.

ART. 4.

(*Elezione dei Consigli dell'Ordine*)

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilire il luogo, il giorno e le ore della adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 5.

(*Votazioni*)

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie 5 scrutatori fra gli elettori presenti. Il più an-

ziano fra i cinque per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita. Il primo presentatore di una lista di candidati può designare uno scrutatore fra gli elettori.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

ART. 6.

(*Liste*)

Tre iscritti possono presentare una lista formata da un qualsivoglia numero di candidati scelti fra gli iscritti, almeno tre giorni prima della prima convocazione. La segreteria dell'ordine compila la scheda iscrivendovi tutti i candidati in ordine alfabetico.

ART. 7.

(*Scrutinio e proclamazione degli eletti*)

Il voto si esprime su due schede, una per i professionisti e l'altra per i collaboratori predisposte dalla segreteria, approvando con un apposito segno un numero di candidati non superiore alla metà di uno dei membri del Consiglio da eleggere. Non è ammesso il voto per delega.

L'iscritto, a qualsiasi elenco dell'Albo appartenga, ha diritto di votare per ambedue le componenti del Consiglio dell'Ordine, sia per i membri professionisti, sia per i membri collaboratori.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara il risultato, e proclama eletti nell'ordine coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti nelle due votazioni.

Il presidente dell'assemblea comunica al ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

ART. 8.

(*Durata in carica del Consiglio - Sostituzioni*)

Il Consiglio resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio venisse a mancare, per morte o per

dimissioni, lo sostituisce il primo con il maggior numero dei voti nell'elenco dei candidati.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

ART. 9.

(*Reclamo contro le operazioni elettorali*)

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investe l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

ART. 10.

(*Cariche del Consiglio*)

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 11.

(*Attribuzioni del presidente*)

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine: convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 12.

(*Attribuzioni del Consiglio*)

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) vigila per la tutela del titolo di pubblicitario, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 21, lettera *g*), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati.

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

ART. 13.

(*Collegio dei revisori dei conti*).

Ogni ordine ha un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio, elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5, 6 e 7, il collegio dei revisori dei conti. Scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi quattro anni la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 14.

(*Assemblea per l'approvazione dei conti*)

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

ART. 15.

(*Assemblea straordinaria*)

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per

iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre trenta giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

ART. 16.

(*Norme comuni per le assemblee*)

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 11, in caso di impedimento del segretario l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

CAPO II.

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE.

ART. 17.

(*Consiglio nazionale: composizione*)

È istituito con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine della pubblicità.

Il Consiglio nazionale è composto in ragione di tre membri per ogni Ordine regionale o interregionale.

Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 200 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 200 professionisti.

L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno 20 giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione.

In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

ART. 18.

(*Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni*).

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8.

ART. 19.

(*Incompatibilità*).

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

ART. 20.

(*Cariche*)

Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un comitato esecutivo, composto di almeno 5 componenti il Consiglio. Tra gli stessi sono compresi il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure 3 iscritti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti che non ricoprano e non abbiano ricoperto nell'ultimo quadriennio la carica di consigliere presso gli ordini o presso il Consiglio nazionale.

ART. 21.

(*Attribuzioni del Consiglio*)

Il Consiglio nazionale oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, sui disegni e progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di pubblicitario;

b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli ordini per favorire le

iniziative tese al miglioramento e al perfezionamento della professione;

c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 26.

d) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini in materia d'iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli ordini e dei collegi dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia;

f) determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

g) stabilisce ogni biennio il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti;

h) stabilisce le norme, da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia, del regolamento che presiede all'esercizio della professione;

i) propone al Ministero della pubblica istruzione i programmi degli insegnamenti obbligatori per le scuole di pubblicità a tutti i livelli.

ART. 22.

(*Attribuzioni del comitato esecutivo*)

Il comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 21, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

ART. 23.

(*Attribuzioni del presidente*)

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, secondo e terzo comma.

ART. 24.

(*Scuole pubblicitarie*)

Il Consiglio nazionale dell'Ordine riconosce le scuole e le facoltà universitarie che adeguano i loro programmi alle norme previste dal punto *i*) dell'articolo 21.

I diplomati dalle scuole riconosciute dall'Ordine possono essere iscritti, in deroga al primo comma dell'articolo 32, al registro dei praticanti al 18° anno di età; possono limitare, in deroga al primo comma dell'articolo 28, l'esercizio continuativo della pratica professionale a mesi 30; possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti, con una età non inferiore agli anni 21.

Il Ministero della pubblica istruzione dovrà nominare un rappresentante dell'Ordine nelle scuole professionali riconosciute dall'Ordine, scegliendolo in una rosa di nomi proposta dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 25.

(*Riunioni dei Consigli e del comitato esecutivo*)

Pe la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

ART. 26.

(*Compiti del Ministro di grazia e giustizia*)

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente: quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i pubblicitari professionisti, un

commissario straordinario al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

ART. 27.

(*Ineleggibilità*)

Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 10 e 20 i pubblicitari iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine ha facoltà di concedere deroga alla norma del precedente comma nella elezione del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine.

TITOLO II.

DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I.

DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI.

ART. 28.

(*Albo: istituzione*)

Presso ogni Consiglio dell'ordine regionale o interregionale è istituito l'albo della professione pubblicitaria in cui sono iscritti i professionisti pubblicitari ed i collaboratori pubblicitari che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

L'albo è ripartito in due elenchi l'uno dei professionisti l'altro dei collaboratori pubblicitari.

I pubblicitari che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

ART. 29.

(*Albo: contenuto*)

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data, l'iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

ART. 30.

(*Elenchi speciali*)

All'albo della professione pubblicitaria sono ammessi gli elenchi speciali dei pubblicitari di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando la professione pubblicitaria, assumono la qualifica di dirigenti di servizi o di uffici pubblicità presso amministrazioni o aziende.

Quando si controverta sul servizio o sull'ufficio, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

ART. 31.

(*Iscrizione nell'elenco dei professionisti*)

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti l'età non inferiore agli anni 25, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica professionale e per almeno 4 anni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 34.

L'iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

ART. 32.

(*Rigetto della domanda*)

Il provvedimento di rigetto della domanda d'iscrizione all'albo o al registro dei praticanti deve essere motivato, e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine può sospendere, con decisione motivata, l'accettazione di tutte le domande di iscrizione, per un periodo non superiore a due anni. Le domande così sospese non decadono.

ART. 33.

(*Modalità d'iscrizione nell'elenco dei professionisti*)

La domanda d'iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita:

2) certificato di residenza;
3) dichiarazione di cui all'articolo 36;
4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per l'iscrizione agli albi professionali.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere iscritti all'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione nei pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizioni dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione.

ART. 34.

(*Prova d'idoneità professionale*)

L'accertamento della idoneità professionale, di cui al precedente articolo 31, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica della pubblicità, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia pubblicitaria.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di 7 membri, di cui 5 dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine tra professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati d'appello, quest'ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione d'esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, saranno determinate da regolamento.

ART. 35.

(*Registro dei praticanti*)

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione pubblicitaria e che abbiano compiuto almeno 21 anni di età.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1).

2), e 4) dell'articolo 33. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione di un dirigente di ufficio o servizio pubblicità iscritti all'elenco speciale o dirigente di agenzia o società iscritti all'albo, comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 36.

Per coloro che fanno domanda si applica il disposto dei comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 33.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì aver superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i professionisti con almeno 10 anni d'iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento, in riferimento alla categoria prescritta.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di laurea.

ART. 36.

(*Pratica professionale*)

La pratica professionale deve svolgersi presso un ufficio o servizio pubblicità, o presso un'agenzia o società, aventi prevalenti attività in campo pubblicitario, dirette da un dirigente iscritto all'albo della professione pubblicitaria o comunque rispondente ai requisiti dell'articolo 49 e dove lavorino almeno 10 iscritti all'albo della professione.

Dopo 4 anni, a richiesta del praticante, il dirigente gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività svolta, per i fini di cui al primo comma n. 3) del precedente articolo 33.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di 7 anni nel registro dei praticanti.

ART. 37.

(*Modalità di iscrizione nell'elenco collaboratori pubblicitari*)

Per l'iscrizione all'elenco dei collaboratori pubblicitari la domanda deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2)

e 4) del primo comma dell'articolo 33, anche da relazioni di attività professionale retribuita fatta per conto di iscritti all'albo professionisti, firmata da professionisti, o per conto di servizi o uffici ed agenzie, firmate da dirigenti iscritti all'albo speciale. Per l'iscrizione è richiesto altresì l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 34. Per coloro che faranno domanda si applica il disposto del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 33.

ART. 38.

(*Professionisti stranieri*)

I professionisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 27, se abbiano compiuto i 25 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità.

La domanda d'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 33 oltreché da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

Per coloro che fanno domanda si applica il disposto del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 33.

ART. 39.

(*Trasferimenti*)

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve richiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio, alla cancellazione dall'albo del pubblicitario che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà a riscrivere il pubblicitario nel proprio albo.

ART. 40.

(*Cancellazione dall'albo*)

Il Consiglio dell'Ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata o di perdita della cittadinanza italiana.

In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrono le condizioni previste dall'articolo 38 e ne faccia domanda.

ART. 41.

(*Condanna penale*)

Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine e mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 50.

ART. 42.

(*Cessazione dell'attività professionale*)

Il pubblicitario è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei collaboratori pubblicitari, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 37 e ne faccia domanda.

ART. 43.

(*Inattività*)

È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei collaboratori dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il professionista che abbia almeno 10 anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini su indicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o all'espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno 15 anni d'iscrizione all'albo, salvo i casi d'iscrizione in un altro albo, o di svolgimento d'altra attività motivata e lucrativa.

ART. 44.

(*Reiscrizione*)

Il giornalista cancellato dall'albo può a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

La cancellazione è dovuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 41, primo comma; la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

ART. 45.

(*Notificazione delle deliberazioni del Consiglio*)

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 31.

ART. 46.

(*Comunicazioni*)

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede, presso la segreteria del Consiglio nazionale dell'ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministero di grazia e giustizia, alla cancelleria della Corte d'appello, al Procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

CAPO II.

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PUBBLICITARIO.

ART. 47.

(*Esercizio della professione*)

Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di pubblicitario, se non è iscritto all'albo professionale. La relazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 359 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine chiederà al tribunale un'ordinanza

che obblighi la cessazione dell'attività pubblicitaria a coloro che non sono iscritti all'albo e in successivo procedimento il pagamento dei danni da devolversi all'Ordine per il danneggiamento della professione.

ART. 48.

(*Direzione degli organismi pubblicitari*)

Il dirigente ed il vice dirigente di un ufficio o servizio pubblicità o di un'agenzia o società pubblicitaria di cui al primo comma dell'articolo 30 devono essere iscritti nell'elenco dei professionisti, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 49.

ART. 49.

(*Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo*)

La direzione di un ufficio o servizio pubblicità o di un'agenzia o società pubblicitaria o di ogni altro organismo che eserciti la sua attività principale nel campo pubblicitario, può essere affidata a persona non iscritta all'albo della professione pubblicitaria.

In tal caso i dirigenti degli organismi previsti dal precedente comma vengono iscritti provvisoriamente in un elenco speciale, annesso all'albo dei professionisti, chiamato Elenco degli incaricati di direzione non iscritti all'Albo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi, sono subordinate alla contemporanea nomina a vice dirigente di un professionista iscritto all'albo, al quale restano affidate le attribuzioni ai dirigenti di cui agli articoli 33, 36 e 37 della presente legge.

Gli iscritti all'Elenco degli incaricati di direzione non iscritti all'albo, possono domandare di essere iscritti all'albo dopo 5 anni di iscrizione all'elenco, con domanda corredata dai documenti di cui ai numero 1), 2) e 4) del primo comma dell'articolo 33.

È richiesto altresì l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 34.

TITOLO III.

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 50.

(*Procedimento disciplinare*)

Gli iscritti all'albo negli elenchi speciali che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di

fatti che compromettono la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti al procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale o anche su richiesta del Procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 46.

ART. 51.

(*Competenza*)

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

ART. 52.

(*Sanzioni disciplinari*)

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

a) la censura;

b) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

c) la radiazione dall'albo.

ART. 53.

(*Censura*)

La censura, da infliggersi nei casi di violazione dell'etica professionale dei regolamenti o comunque di mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

ART. 54.

(*Sospensione*)

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

ART. 55.

(*Radiazione*)

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità profes-

sionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

ART. 56.

(*Procedimento*)

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte formali informazioni, contesta all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti che gli vengono adebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

ART. 57.

(*Provvedimenti disciplinari - Notificazione*)

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero, a mezzo di ufficiale giudiziario entro tre giorni dalla deliberazione.

ART. 58.

(*Prescrizione*)

L'azione disciplinare si prescrive entro 5 anni dal fatto.

Nel caso che il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione ricorre dall'ultimo di essi ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

ART. 59.

(*Reiscrizione dei radiati*)

Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito del procedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso trascorsi 5 anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda, la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 39.

TITOLO IV.

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

ART. 60.

(*Ricorso al Consiglio nazionale*)

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative all'iscrizione o cancellazione dall'albo degli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui viene notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 46 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

ART. 61.

(*Procedimenti disciplinari*)

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, e vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 55.

Si applicano per il resto le distribuzioni di cui agli articoli 56, 57 primo comma.

ART. 62.

(*Deliberazione del Consiglio nazionale*)

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunciate sui ricorsi in materia d'iscrizione nell'albo, negli elenchi o

nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare od elettorale, devono essere motivate e sono notificate a mezzo d'ufficiale giudiziario entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale per la Corte d'appello, nel cui distretto ha sede il Consiglio.

ART. 63.

(*Azione giudiziaria*)

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il pubblicitario è iscritto o dove la elezione contestata si è svolta.

Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla Corte d'appello competente per il territorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica.

Sia presso il tribunale che presso la Corte d'appello il collegio è integrato da un pubblicitario iscritto all'albo, nominato in un numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Possono proporre reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale competenti per territorio.

ART. 64.

(*Procedimento*)

Il tribunale e la Corte d'appello, provvedono, in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

ART. 65.

(*Ricorso per Cassazione*)

Avverso le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e dell'interessato, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

TITOLO V.

NORME TRANSITORIE

ART. 66.

Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge il Ministro di grazia e giustizia, con suo decreto, istituisce:

a) l'Ordine regionale della Lombardia;

b) gli Ordini interregionali:

1) del Piemonte - Val d'Aosta - Liguria;

2) del Veneto - Trentino Alto-Adige - Venezia Giulia;

3) dell'Emilia-Romagna - Toscana;

4) del Lazio - Umbria - Marche - Abruzzi - Molise - Sardegna;

5) della Campania - Lucania - Calabria - Sicilia.

ART. 67.

La disposizione territoriale degli Ordini potrà essere variata, quando saranno entrati in funzione gli organi regolari, su richiesta motivata del Consiglio nazionale dell'Ordine e dell'Ordine regionale o interregionale interessato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 68.

Nel decreto istitutivo il Ministro di grazia e giustizia nomina il commissario reggente per gli Ordini ed un commissario reggente per il Consiglio nazionale, scelti fra i pubblicitari che notoriamente esercitino la professione pubblicitaria da almeno quindici anni.

Nel decreto il Ministro fisserà le quote provvisorie d'iscrizione e di associazione.

I commissari sono autorizzati ad iscrivere con procedura straordinaria all'albo i professionisti che ne facciano domanda e che possano dimostrare i seguenti requisiti:

a) di aver svolto la professione pubblicitaria in esclusiva da almeno dieci anni;

b) di essere iscritti ad una associazione pubblicitaria o di categoria professionale pubblicitaria da almeno 10 anni;

c) che abbiano fatto domanda con le modalità e alle condizioni dell'articolo 31, esclusa la dichiarazione di cui all'articolo 34.

I commissari iscriveranno analogamente i collaboratori pubblicitari che abbiano più di 10 anni di attività all'elenco dei collaboratori pubblicitari, seguendo le medesime modalità.

I commissari avranno cura che le iscrizioni corrispondano alle norme generali previste dalla legge.

L'elenco degli iscritti all'albo verrà approvato dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 69.

Entro dodici mesi dalla promulgazione della presente legge i commissari convocheranno le assemblee per l'elezione dei membri dei Consigli dell'Ordine e dei membri del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Entro due anni dall'insediamento dei Consigli dell'Ordine, potranno essere iscritti nell'albo con procedura straordinaria i professionisti e collaboratori professionali che abbiano i seguenti requisiti:

a) che dimostrino di esercitare la professione da più di cinque anni;

b) che siano iscritti ad associazioni di categorie pubblicitarie da più di cinque anni;

c) che abbiano fatto domanda con le modalità ed alle condizioni dell'articolo 31, esclusa la dichiarazione di cui all'articolo 34.

Trascorsi due anni dall'insediamento dei Consigli dell'ordine tutte le iscrizioni debbono seguire la normale procedura prevista dalla legge.

ART. 70.

Per i primi 10 anni di funzionamento della legge la condizione prevista dagli articoli 3, 32 e 33 riguardanti i 10 anni di iscrizione necessari per entrare a far parte dei Consigli nazionali o interregionali e delle commissioni esaminatrici va sostituita dalla condizione di aver esercitato la professione da almeno 15 anni.

Per i primi 15 anni di funzionamento della legge le condizioni previste dall'articolo 41 per le norme della cancellazione, che richiedono l'iscrizione da 10 anni e l'iscrizione da 15 anni, vanno sostituite rispettivamente con 15 anni e 20 anni di notoria attività professionale documentata da contratti e certificata dal Consiglio dell'ordine.

ART. 71.

Non si potranno costituire gli organi di quelle circoscrizioni regionali o interregionali, cui non appartengono almeno 30 fra professionisti e collaboratori pubblicitari.

ART. 72.

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari.